

**L.13/1989 - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ANNO 2025.**

**1. CRITERI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE TRA I COMUNI.**

**1.1 Comuni interessati al riparto:**

Comuni che hanno comunicato alla Regione il fabbisogno dei contributi, aggiornato al 01/03/2025, ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 13/1989.

**1.2 Finalità del riparto:**

Soddisfare **le domande presentate entro il 01/03/2024** da cittadini residenti nei Comuni di cui al punto 1.1, al netto dei contributi concessi negli anni precedenti che risultano ancora nelle disponibilità dei citati Comuni.

**2. MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO E LINEE GUIDA PER I COMUNI.**

2.1 La Regione ripartisce e concede le risorse ai Comuni sulla base alle procedure di cui al precedente punto 1., e lo comunica ai Comuni interessati.

2.2 I Comuni alla luce delle risorse ripartite e concesse, in corrispondenza delle "finestre" del **30 settembre 2025**, del **15 novembre 2025** e del **31 dicembre 2025**, chiedono alla Regione la liquidazione ed il pagamento delle risorse relative alle domande presentate entro il 01/03/2024 la cui istruttoria sia perfezionata. Per la richiesta di liquidazione i Comuni si avvalgono di apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.3 La Regione liquida le risorse di cui al punto precedente a condizione dell'avvenuta rendicontazione in riferimento all'ultimo importo di fondi liquidato e pagato dalla Regione per la medesima finalità. Per tale rendicontazione i Comuni utilizzano l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.4 I Comuni, qualora l'istruttoria della domanda ai fini della liquidazione abbia esito negativo, procedono come segue:

a) Se la motivazione ricade nella casistica di "*opere non eseguite*", i cittadini interessati vengono invitati dal Comune a confermare entro 30 giorni la richiesta di contributo, a pena di decadenza della stessa.

In caso di conferma, le opere previste devono avere inizio entro i 8 mesi dalla richiesta di documentazione da parte del Comune finalizzata alla liquidazione del contributo. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza della domanda di contributo.

In tale eventualità il cittadino può presentare una nuova richiesta.

b) Per tutte altre motivazioni (*es. correlate al decesso del richiedente, alla mancanza di documentazione fiscale, rinuncia al contributo, etc*), il Comune dichiara decaduta la domanda di contributo dandone informazione alle famiglie interessate, secondo le procedure di cui alla L. 241/90.

I dati aggiornati del fabbisogno comunale, conseguenti all'istruttoria conclusa con esito negativo di cui alle precedenti lettere a) e b), vengono prontamente comunicati alla Regione utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.5 Nel caso di economie di spesa da parte dei Comuni, o di riduzione del fabbisogno per le fattispecie di cui al precedente punto 2.4, i fondi assegnati dalla Regione restano nella disponibilità dei Comuni medesimi per soddisfare domande presentate successivamente alla data del 01/03/2024, secondo i seguenti criteri e priorità stabiliti dall' art. 10, co. 4, della L.13/89 e dal punto n. 4.16 della Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

- invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze.

A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione il cronoprogramma della spesa, utilizzando l'apposita modulistica di cui al precedente punto 2.4.

A seguito dell'istruttoria delle domande i Comuni chiedono alla Regione, con la citata modulistica, la liquidazione e pagamento dei contributi, comunicano la decadenza delle istanze in caso di istruttoria conclusa con esito negativo, nonché l'assenza di domande rimaste insoddisfatte.

2.6 La Regione, verificata l'eventuale assenza di domande rimaste insoddisfatte, accerta le relative economie che verranno riassegnate tra i Comuni per le finalità della legge 13/1989.